



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO



Oggetto: Bando per la presentazione di domande dirette allo svolgimento di un periodo di 18 mesi di formazione teorico-pratica presso la Procura della Repubblica di Palermo ex art.73 del d.l. 21.06.2013 n. 69 (convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98) modificato dagli artt. 50 e 50-bis del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 (convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114).

Ai sensi della normativa in oggetto è indetta la procedura per l'individuazione di numero 20 tirocinanti presso questa Procura.

REQUISITI PER PARTECIPARE

La formazione è riservata a coloro i quali posseggono i seguenti requisiti:

- Laurea in giurisprudenza all'esito di un corso quadriennale;
Media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- Non aver compiuto trenta anni d'età al momento della pubblicazione del bando;
- Requisiti di onorabilità, ovvero non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE ED OBBLIGHI AD ESSO CONSEGUENTI:

- Il periodo di formazione teorico-pratica presso la Procura sarà della durata complessiva di diciotto mesi;

- non sono ammessi candidati che hanno partecipato ad altri periodi di formazione teorico pratica presso altri uffici anche per brevi periodi;
- durante la formazione gli ammessi non possono esercitare attività professionale innanzi a questa Procura della Repubblica, né possono rappresentare o difendere le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale;
- lo svolgimento della formazione non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali ed assicurativi;
- la formazione può essere interrotta in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su risposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine ed il prestigio dell'ordine giudiziario;
- la formazione può essere svolta contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato, presso il quale il tirocinio si svolge, di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore;
- l'attività degli ammessi alla formazione si svolge sotto la guida ed il controllo del magistrato formatore a cui sono affidati e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni ed alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con l'obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale;
- I partecipanti sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed i corsi di formazione decentrata loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola Superiore della magistratura;

- l'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e con la Scuola di Specializzazione PP.LL. secondo modalità individuate dal Procuratore della Repubblica, qualora gli stagisti risultino essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di Specializzazione PP.LL..

ESITO DELLA FORMAZIONE

Al termine del periodo di formazione teorico pratica il magistrato formatore redige una relazione sullo svolgimento dell'attività da parte del tirocinante e la trasmette al Capo dell'Ufficio.

ESITO POSITIVO DELLA FORMAZIONE

- costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, a norma dell'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia ordinaria, della giustizia amministrativa e dell'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito;
- costituisce titolo di preferenza per la nomina a vice procuratore onorario;
- per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio, è valutato per un periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.398.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per la partecipazione alla formazione teorico-pratica dovrà essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma informatica raggiungibile al seguente indirizzo <https://tirocininformativi.giustizia.it/tirocini-formativi/> seguendo lo schema di domanda presente sul sito, allegando idonea documentazione comprovante il titolo richiesto ed il piano di studio dettagliato.

Con riferimento alla media degli esami universitari, prevedendo alcune Università esami distinti per la stessa materia (esami suddivisi in più moduli) talvolta con crediti (CFU) diversi, la media ponderata dovrà essere calcolata per singola materia e non

la media generale.

Questo Ufficio effettuerà dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il termine per la presentazione della domanda è fissato per il giorno 13/12/2023

CRITERIO DI VALUTAZIONE IN PRESENZA DI NUMERO ASPIRANTI SUPERIORE AI POSTI DISPONIBILI

Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti, muniti dei requisiti di cui al comma 1, si riconosce preferenza nell'ordine, alla media degli esami indicati al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

La graduatoria sarà pubblicata giorno 19/12/2023

sul sito <https://procura-palermo.giustizia.it/>

Per gli ammessi al tirocinio la domanda sarà visualizzata nella piattaforma informatica con lo stato **“ACCETTATA”**.

Palermo, 13/11/2023

Il Procuratore Aggiunto della Repubblica
Ennio Petrigli

